



**COMUNE DI CERETTO LOMELLINA**  
**Provincia di Pavia**  
Via dell'Agogna, 1 - tel. – fax 038456029

**PRESA D'ATTO - ACCORDO**

OGGETTO: GESTIONE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' (FAL).

L'anno DUEMILAVENTITRE, il giorno QUINDICI del mese di MAGGIO, nella Casa Comunale.

TRA

il Comune di Ceretto Lomellina, rappresentato dal sig. Cattaneo Dr. Giovanni, nella sua qualità di Sindaco Pro-Tempore

E

la sig.ra Escoli dott.ssa Cinzia, nella sua qualità di Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL), nominata con D.P.R. 23 settembre 2022

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Visto che:

- il Comune di Ceretto Lomellina, con delibera consigliere n.14 del 29 luglio 2022, esecutiva, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e 246 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
- con D.P.R. in data 23 settembre 2022 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente nella persona della Dott.ssa Cinzia Escoli;
- in data 5 ottobre 2022, il citato decreto è stato formalmente notificato all'Organo Straordinario di Liquidazione;
- in data 10 ottobre 2022, l'organo straordinario di liquidazione si è insediato;

**Considerato che:**

- che, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, con delibera OSL n. 1 in data 10 ottobre 2022, è stato dato avviso dell'avvio della procedura della rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- che, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, con delibera OSL n.8 dell'1 marzo 2023 è stato prorogato il termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione alla massa passiva di ulteriori trenta giorni, con scadenza 31 marzo 2023;

**Visti:**

-l'art. 248, comma 4, del TUEL che stabilisce che dalla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi nè sono soggetti a rivalutazione monetaria;

-l'art. 252, comma 4, del TUEL che stabilisce che l'Organo Straordinario di Liquidazione ha

competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (31 dicembre 2022);

-l'art. 254, comma 3, del TUEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;

-l'art. 194, comma 1, del TUEL che indica le tipologie dei debiti fuori bilancio riconoscibili ai fini dell'ammissione alla massa passiva della liquidazione;

Preso atto che l'art. 115 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha istituito un fondo, denominato *"Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili"*;

Rilevato che l'art. 116, c. 1 del D.L. 34/2020 dispone, tra l'altro, che *"Gli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 115, comma 2. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento"*;

Preso altresì atto che il successivo comma 9 del medesimo art.116 del D.L. 34/2020 prevede che le anticipazioni in oggetto possano essere utilizzate dagli Enti anche *"ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali"*;

Visto che:

- l'art. 116, c. 4 del D.L. 34/2020 prevede che l'anticipazione in oggetto *"è concessa, entro il 24 luglio 2020 (...) proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima. Qualora le richieste presentate a valere su una delle due quote della Sezione di cui al periodo precedente siano state pienamente soddisfatte, le risorse residue possono essere destinate alle eventuali richieste non soddisfatte presentate per l'altra quota della medesima sezione"*;

- l'art. 116, c. 5 del D.L. 34/2020 prevede che l'anticipazione in oggetto sia restituita con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni previste dal contratto tipo di cui all'art. 115, c. 2, D.L. n. 34/2020;

Visto ancora l'art. 118 del D.L. 34/2020 il quale prevede che: *"Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 116 e 117, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi."*

Visto infine l'art. 116, c. 8 del D.L. 34/2020 il quale prevede che: *"Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 1 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verifica,*

*attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 3, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 6";*

Valutato che la proiezione tra pagamenti da saldare al 31/12/2019 e i flussi di cassa previsti nei mesi successivi, evidenziava la necessità per questo Ente di fare ricorso all'anticipazione di liquidità di cui al D.L. sopra richiamato;

Considerato che risultava quindi necessario per il Comune di Ceretto Lomellina attivare il ricorso all'anticipazione di liquidità, in considerazione della carenza di risorse finanziarie "liquide" per il rispetto dei tempi di pagamento cui all'art. 4, D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, anche per effetto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Rilevato che:

- la procedura presente sull'applicativo informatico di gestione sul sito web di Cassa Depositi prevedeva che l'adesione alla predetta anticipazione di liquidità fosse effettuata tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020;
- la domanda doveva essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, corredata dall'attestazione della copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento e verificata dall'organo di revisione;
- l'operazione doveva essere autorizzata con una deliberazione di Giunta Comunale esecutiva a tutti gli effetti di legge da comunicare alla CDP SpA entro il termine del 7 luglio 2020;

Rilevato che il MEF aveva pubblicato sul proprio sito internet i seguenti Comunicati:

- n. 113 del 27 maggio 2020, mediante il quale è stato comunicato *"il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di liquidità da erogare agli enti locali, alle regioni, alle province autonome ed agli enti sanitari, ai sensi degli articoli 116 comma 5 e 117 comma 9 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34"*, pari all'1,226%;
- n. 116 dell'1 giugno 2020, mediante il quale è stato comunicato che il MEF e la Cassa Depositi e Prestiti avevano sottoscritto la Convenzione prevista dall'art. 115 del D.L.n.34/2020 (Decreto Rilancio), con allegati lo schema di "Contratto tipo" e lo schema di "Domanda di anticipazione di liquidità";

Vista la Circ. Cassa DD.PP. Spa n. 1300/2020;

Visto che il Comune di Ceretto Lomellina con deliberazione della Giunta Comunale n.17 del 23-06-2020 "AUTORIZZAZIONE AL RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART.116 D.L. 19 MAGGIO 2020 N.34", ha fatto ricorso all'anticipazione di liquidità di cui all'art. 116, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, per le ragioni indicate in premessa e qui integralmente riportate, mediante affidamento a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

Vista la domanda datata 29-06-2020, prot. Ente n.423, trasmessa telematicamente alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

Visto che con lettera del MEF – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI – Ufficio II prot.n. DT 58875, in data 20-07-2020 è stata disposta la concessione dell'anticipazione per un importo complessivo di €. 31.872,74;

Visto il contratto sottoscritto in data 30-07-2020 per via telematica - posizione n.A0000265 codice contratto 04/08.00/001.0;

Visto che tale anticipazione di liquidità è stata erogata al Comune di Ceretto Lomellina in data 10-08-2020;

Visto il piano di ammortamento trentennale, con rate costanti di €1.351,74, con la prima rata di preammortamento datata 31-10-2021 e le successive rate di ammortamento annuali scadenti il 31 ottobre di ogni anno, con scadenza il 31-10-2049;

Richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 4/2 di cui all'Allegato A/2 al D. Lgs. n. 118/2011 che recita:

**“3.20-bis Sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse da quelle di cui al paragrafo 3.26. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall’articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come *“operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio”*. Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell’art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno.**

**Per le anticipazioni che devono essere chiuse entro l’anno, la natura di “anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive” è rappresentata contabilmente dall’imputazione al medesimo esercizio dell’accertamento dell’entrata derivante dall’anticipazione e dell’impegno di spesa concernente il rimborso.**

**Per le anticipazioni di liquidità che non devono essere chiuse entro l’anno (a rimborso pluriennale), l’evidenza contabile della natura di “anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive” è costituita dall’iscrizione di un fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.**

**Il meccanismo di creazione del fondo con corrispondente accantonamento in ogni caso costituisce strumento di sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa e non deve costituire forma surrettizia di copertura di spese.**

**Si richiamano le modalità di contabilizzazione previste per le seguenti anticipazioni di liquidità:**

- per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, le Regioni e le Province autonome applicano l’art. 1, commi 692 e seguenti della legge n. 208 del 2015 e le indicazioni definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);
- per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e di cui al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, gli enti locali applicano l’articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106;
- per le anticipazioni di cui all’articolo 243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali applicano le modalità di contabilizzazione definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);
- per le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali applicano le modalità di contabilizzazione definite dalla deliberazione della sezione delle autonomie n. 14 del 2013.....omissis.....

.....omissis.....Per gli enti locali che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2020, n. 267 si richiamano le seguenti norme dalle quali deriva l'obbligo di conservare l'accantonamento del FAL nel risultato di amministrazione, da gestire secondo le modalità previste dall'art. 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106:

Visto l'art. 16, commi da 6-ter al 6-sexies del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 che disciplina le modalità di costituzione di un fondo nel risultato di amministrazione di importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2024 da parte degli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il F.A.L.- Fondo Anticipazione di liquidità;

Sull'anzidetta disposizione, sono intervenute sia la deroga per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario prevista dall'art. 2 bis d.l. 24 giugno 2016, n. 113 (conv. con legge 7 agosto 2016, n. 160), poi modificato dall'art. 36, comma 2, d.l. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. con legge 21 giugno 2017, n. 96), sia la delibera della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie n. 3/SEZAUT/2017/QMIG.

Con le sopra richiamate modifiche normative e, in particolare, da ultimo, con l'art. 36 del d.l. n. 50/2017 (convertito con legge n. 96/2017) è stato previsto che *"In deroga a quanto previsto dall'art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione. 2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori....."*

Visto l'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, secondo il quale le anticipazioni di liquidità sono *«operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio»*; l'acquisizione di tali risorse non costituisce indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione.

Richiamata la deliberazione n. 134/2017, della Sezione regionale di controllo per il Molise e la nota n. 5499 del 18 dicembre 2020 del Ministero dell'Interno;

Richiamata la deliberazione n. 32/2022, depositata il 28 febbraio 2022, della Sezione regionale di controllo per la Calabria;

Preso atto che secondo la Corte dei Conti Sezione Autonomie, nella deliberazione n.8/SEZAUT/2022/QMIG, la predicata eccezione contenuta nell'art. 255, comma 10, TUEL non trova applicazione per le anticipazioni di liquidità, ex d.l. n. 35/2013 e successivi rifinanziamenti, in quanto mancano i due elementi tipici rilevabili dalla disposizione, e cioè la natura di debito e l'elemento di specificazione della particolare garanzia della delegazione di pagamento pubblicistico. Il debito verso il Mef (in realtà e non verso la CDP) contratto dall'ente prima del 31 dicembre dell'anno antecedente la dichiarazione di dissesto, è attratto nella massa passiva del dissesto e rientra nella competenza dell'OSL la cui gestione, però, è caratterizzata da un carattere temporaneo e straordinario che cessa con l'approvazione del rendiconto di gestione previsto al comma 11 dell'articolo 256 del TUEL. Al termine della procedura di risanamento, l'anticipazione di liquidità ancora da rimborsare alla CDP sarà ascrivibile nuovamente all'ente locale rientrato *in bonis* e tale

circostanza determinerà due rilevanti conseguenze, la prima è che l'anticipazione di liquidità non restituita andrà riportata nella contabilità dell'ente al titolo 4 della spesa ed è destinata a confluire nel risultato di amministrazione, sotto forma di fondo, come quota accantonata e andranno applicate le modalità di contabilizzazione previste al punto 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011; la seconda è che, al termine della procedura di risanamento rivivrà la speciale tutela reale del credito del Mef (che agisce tramite la CDP) per cui le rate di rimborso scadute e non pagate dall'OSL potranno essere oggetto di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate a valere sull'imposta municipale propria e sull'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile rimosse tramite modello F24. In questa prospettiva temporale, l'ente è tenuto ad eseguire un costante e attento monitoraggio del debito residuo in gestione all'OSL e a verificare se quest'ultimo ha estinto le rate scadute, ovvero ha ridotto o estinto il debito residuo a tale titolo. Al fine di evitare che possano porsi nuove tensioni sugli equilibri, l'ente sarà tenuto ad accantonare la necessaria provvista finanziaria e prevedere un'adeguata copertura delle rate di rimborso, nei bilanci stabilmente riequilibrati futuri, per tutte le annualità ancora dovute.

PRESO ATTO che quindi secondo la Corte dei Conti Sezione Autonomie:

*«La gestione delle anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti per l'estinzione di debito pregresso ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 35/2013 e di successivi interventi normativi, contratte dall'ente prima del 31 dicembre dell'anno antecedente la dichiarazione di dissesto, ricade nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione, in quanto relative ad atti o fatti verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di dissesto; non ricorre nella fattispecie la deroga alla competenza dell'OSL di cui all'art. 255 del TUEL, in quanto le stesse, oltre a non costituire indebitamento ai sensi dell'art. 119 della Cost., non sono assistite da delegazione di pagamento ex art. 206 TUEL, ma da altre forme di garanzia stabilite nei modelli di contratto tipo»*

VISTO che l'art. 255, comma 10, del TUEL, aggiornato dall'art. 1, comma 789 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede "Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206";

Preso atto che l'orientamento di cui Delibera N. 8/SEZAUT/2022/QMIG del 27 giugno 2022 della Corte dei Conti Sezione Autonomie sopra richiamata, è stato pronunciato in data antecedente alla nuova formulazione dell'art. 255 comma 10 del TUEL, vigente dall'01-01-2023;

Valutato quindi che il pagamento delle rate di ammortamento dell'anticipazione di liquidità ricade sull'amministrazione comunale di cui anche l'OSL costituisce un organo seppure straordinario e comunque che occorre onorare gli impegni assunti con la stipula della convenzione, procedendo al rimborso con le modalità pattuite, pena il recupero forzoso da parte della C.D.P. Conseguentemente il rimborso deve essere effettuato dal comune e sottratto alla competenza dell'OSL, a prescindere dal dato temporale di segregazione patrimoniale.

#### **VISTI:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;
- Il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il regolamento recante norma sul risanamento degli enti locali;
- il Titolo VIII capo II del TUEL e ss.mm.ii;
- la legge costituzionale n. 3 del 2021;

- la circolare del Ministero dell'Interno 20/9/1993 n. FL 21/93;
- il DPR n. 602/1973;

SI CONVIENE

per i motivi indicati in premessa, di prendere atto che la gestione dell'Anticipazione di Liquidità (FAL), debba rimanere in capo al Comune di Ceretto Lomellina in virtù di quanto disposto dalla nuova formulazione dell'art. 255 comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, disposta dall'art.1 comma 789 della legge n.197/2022 (legge di bilancio 2023) che qui si riporta integralmente:

"Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222, delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206";

IL SINDACO  
Dr. Giovanni Cattaneo

L'ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE  
Dott.ssa Cinzia Escoli

*Giovanni Cattaneo*



*Cinzia Escoli*